

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI SEDE UNICA ANNO 2021

Visto il decreto legislativo 165/2001,
visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Enti Pubblici non Economici,
premesso che la sottoscrizione definitiva del presente accordo avrà luogo previo parere e certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis, comma I, del decreto legislativo n. 165/2001,
la sottoscritta rappresentanza dell'Amministrazione e la rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali riunitesi il giorno 23/12/2021 presso la sede dell'Automobile Club Rimini al fine di addivenire alla trattativa per il trattamento accessorio per l'anno 2021, concordano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Costituzione del Fondo

In relazione al fatto che dal 2010 non ci sono state riduzioni del personale in servizio e che l'ammontare del fondo di Ente per il 2010 è stato costituito per un importo di euro 9.517,24, **si costituisce il fondo di Ente per il 2021 pari al corrispondente importo così come è stato calcolato in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2010 cioè per un valore di euro 9.517,24.**

Art. 2 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Integrativo, di seguito indicato come CCI, si applica al personale delle aree A-B e C con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e produrrà i suoi effetti dal 01/01/2021.

Art. 3 - Finanziamento ed utilizzo del Fondo per i trattamenti accessori di Ente

Per l'esercizio 2021 il fondo per il trattamento accessorio viene quantificato nell'importo complessivo di Euro 9.517,24, pari al valore del fondo del 2010.
Le risorse di cui al presente accordo vengono destinate in attuazione di specifiche previsioni contrattuali, per il finanziamento delle seguenti indennità o compensi:

Anno 2021 – Tab. 1 (Quote di fondo di natura variabile)

Fondo Produttività	E. 0,00
Rischi oneri e disagi art. 32	E. 0,00

Anno 2021 – Tab. 2 (Quota di fondo con carattere permanente)

Indennità di Ente a carico fondo	E. 1.689,96
Indennità di funzione per 12 mensilità	E. 1.419,84
Passaggi economici all'interno delle aree e miglioramenti economici	
art. 32 comma 2 del CCNL	E. 6.407,44

**TOTALE FONDO NATURA VARIABILE TAB. 1 + FONDO NATURA PERMANENTE
TAB. 2 = Euro 9.517,24.**

Art. 4 – Criteri di utilizzo del fondo di cui alla Tab. 1

Fondo Produttività/compensi incentivanti

Non previsto per incapacienza del fondo

Compensi per rischi – onerosità e disagi

Non previsto per incapacienza del fondo

Art. 5 – Criteri di utilizzo del fondo di cui alla Tab. 2

Il fondo di cui alla Tab. 2 ha carattere permanente e comprende il fondo di Ente, l'indennità di funzione e quello relativo ai passaggi economici all'interno delle aree ed è utilizzato nei termini di legge e nel rispetto dei contratti vigenti.

Art. 6 – Norme finali e transitorie

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si intendono disapplicati gli atti negoziali e le disposizioni, o le parti di essi, in contrasto con lo stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, per la materia dallo stesso disciplinata, si rinvia ai contratti collettivi nazionali e alle leggi vigenti nel tempo per il personale del comparto Enti Pubblici non Economici.

Rimini, 23 dicembre 2021

Per l'Amministrazione

Per le OO.SS. Territoriali

.....

.....

.....

.....

.....

.....